



71043 MANFREDONIA _____

P.d.c.: Sez. Tecnica



0884583871 centralino

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Manfredonia

A Federazione Italiana Pesca in Apnea
Sede legale via del Lanificio 15/c
05100 Terni
P.E.C.: fipia@pec.it

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE MANFREDONIA

Indirizzo e-mail: cpmanfredonia@mit.gov.it

Indirizzo pec: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

Prot. n° 06.03.00/ _____ -- Allegati _ // _

ARGOMENTO: Richiesta chiarimenti per l'uso di propulsori acquatici per l'attività della pesca subacquea sportiva.

PEC

Riferimento: nota in data 20 maggio 2018, assunta al protocollo nr.09545 in data 25 maggio 2018.

*(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)*

Con la nota in riferimento, la S.V. pone il quesito circa l'utilizzo di propulsori acquatici, da parte dei pescatori sportivi subacquei, per eseguire spostamenti da e verso le zone di pesca.

In merito al quesito, la scrivente, conferma quanto riportato al comma 3 dell'articolo 60 del Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia approvato e reso esecutivo con la propria ordinanza nr.08 in data 18 maggio 2017.

Infatti, dall'attenta lettura dell'articolo 128/bis del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 emerge chiaramente il consenso al trasporto sullo stesso mezzo nautico, quindi all'interno del mezzo nautico, di fucili per la pesca subacquea o mezzi simili.

Viceversa, i propulsori acquatici, non essendo assimilabili a mezzi nautici o unità da diporto, come già ribadito nel Dispaccio prot. nr.011322 in data 10.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in quanto "propulsori nautici caratterizzati dalla totale assenza di scafo e costituiti esclusivamente da un piccolo motore a scoppio e/o elettrico ad elica ingabbiata sormontato da un serbatoio e muniti di due impugnature con le quali il bagnante/nuotatore/subacqueo si lascia trainare", rientrerebbero nella categoria delle "attrezzature" e pertanto in contrasto con quanto recita il predetto articolo 128/bis.

Il concetto di trasportare i fucili subacquei, in posizione di disarmo, all'interno del mezzo nautico è mirato alla sicurezza e alla salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi. Difatti è più sicuro il trasporto di qualsiasi cosa all'interno di una unità navale che all'esterno.

Inoltre, l'utilizzo di tale attrezzatura viola quanto previsto dal sopracitato comma 3 dell'ordinanza nr.08/2017, poiché come chiaramente espresso, l'impiego di tali propulsori nella pesca subacquea per eseguire spostamenti alla ricerca della preda da arpionare comprova una condotta di pesca antisportiva e antiecológica.

Per tutto quanto sopra rappresentato, nel caso in esame, il pescatore sportivo subacqueo **non può utilizzare** i propulsori acquatici per effettuare attività sportiva di pescasub, nonché attrezzature diverse da quelle previste dagli artt. 128 bis e ss. del D.P.R. 1639/68, salvo i casi previsti previa autorizzazione ministeriale.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Silvio DEL CASALE
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgvo 82/2005 art. 21)